



**STUDIO
COMMERCIALE
ASSOCIATO FOSSATI**

News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Dal primo ottobre arriva il MOSS: stop all'identificazione IVA per ogni stato UE in cui si svolgono le operazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'**attivazione**, a partire dal prossimo **01.10.2014**, del **portale MOSS**, ovvero il **nuovo portale telematico per l'IVA del commercio elettronico, delle telecomunicazione e dei servizi radiotelevisivi**. Attraverso tale portale **i contribuenti potranno dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (B2C)**. A partire dalla predetta data i contribuenti potranno registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, mentre a partire da **gennaio 2015** il nuovo sistema entrerà in vigore contemporaneamente alle nuove disposizioni in materia di commercio elettronico, secondo cui dovrà essere applicata **l'aliquota IVA del paese del destinatario**. Con il nuovo portale il fornitore **non è più obbligato a identificarsi in ciascuno stato membro in cui effettua le operazioni IVA**, infatti dopo aver trasmesso telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi stati membri di consumo, utilizzando una apposita rete di comunicazione.

Premessa

Con un comunicato stampa datato 17.06.2014 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che **a partire dal 01.10.2014 gli operatori del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiovisivi potranno accreditarsi su un apposito portale (MOSS) al fine di semplificare gli adempimenti collegati alla prestazione di un servizi nell'ambito della UE**. In particolare, per evitare che **un contribuente debba sistematicamente identificarsi ai fini IVA in ogni singolo**

stato UE in cui vengono effettuate operazioni imponibili, viene prevista la possibilità, tramite l'iscrizione al predetto portale, di **effettuare le dichiarazioni ed i versamenti riferiti a tali operazioni senza alcuna identificazione: i dati verranno poi trattati ed inoltrati dal sistema informatico ai rispettivi Stati membri interessati.**

OSSERVA

Si deve precisare che **a partire dal 2015 tale sistema entrerà in vigore: in occasione della variazione delle disposizioni concernenti l'imponibilità IVA di tali prestazioni**, quindi, **i contribuenti dovranno utilizzare il nuovo sistema telematico per effettuare gli adempimenti collegati alle prestazioni intracomunitarie.**

La modifica in materia IVA prevista per il 2015

Secondo le disposizioni vigenti, **le prestazioni di e-commerce «diretto»**, avente cioè ad oggetto servizi o beni immateriali, **rese nei confronti di privati consumatori** (cosiddetto business to consumer), sono **soggette all'Iva nel paese in cui è stabilito il fornitore, che applica dunque l'aliquota propria del paese in cui egli è stabilito, in base alla regola generale dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72.**

Fanno eccezione le **prestazioni rese da soggetti stabiliti fuori dell'Ue a privati consumatori dell'Ue, che sono invece tassate nel paese membro in cui è stabilito il destinatario** (art. 7-sexies, lett. f, D.P.R. n. 633/72), nonché le **prestazioni rese a consumatori stabiliti fuori dell'Ue, che sono escluse dall'applicazione dell'imposta** (art. 7-septies, lett. i).

Dal 1° gennaio 2015, per effetto di quanto già previsto dalla direttiva del 2008, **le prestazioni in esame si considereranno effettuate nel paese in cui è stabilito il destinatario del servizio** (con facoltà per gli stati membri di avvalersi anche del criterio del luogo di utilizzazione); **ferma tale facoltà, sarà quindi adottato negli scambi «b2c» il principio di tassazione a destinazione previsto per le prestazioni «b2b»**. Pertanto, per esempio, **mentre oggi il fornitore italiano che vende un libro o un brano musicale elettronico a un privato consumatore stabilito in Lussemburgo deve addebitare l'Iva italiana del 22%, dall'anno prossimo addebiterà l'Iva lussemburghese del 15%.**

OSSERVA

Parallelamente, in funzione della descritta modifica del luogo di tassazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti delle imprese ed evitare loro di doversi identificare ai fini Iva, direttamente o mediante rappresentante fiscale, nei diversi paesi dell'Ue, la **direttiva prevede di estendere il regime speciale del cosiddetto mini sportello unico, del quale possono attualmente avvalersi solo le imprese extracomunitarie che prestano servizi elettronici a privati Ue**

(art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72).

Quali sono i soggetti interessati?

Il mini sportello unico, a partire dal 01.01.2015 permetterà ai soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi negli Stati membri in cui non sono stabiliti, di **versare l'IVA dovuta su tali servizi allo Stato membro in cui sono identificati attraverso un portale Web**. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà **applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti**. L'applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Possono avvalersi del mini sportello unico **sia i soggetti passivi stabiliti nell'UE** (il regime UE), sia quelli **stabiliti al di fuori** (il regime non UE). Senza il mini sportello unico, un prestatore sarebbe tenuto a **registrarsi presso ogni Stato membro in cui presta servizi ai propri clienti**. Il regime del mini sportello unico è **facoltativo per i soggetti passivi**.

A cosa serve?

Il regime è facoltativo e rappresenta una **misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull'IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest'ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore**. Inoltre, il regime **evita ai soggetti passivi di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo**. Il mini sportello unico **riprende il regime**, che resterà in vigore sino al 2015, **per le prestazioni di servizi elettronici fornite a persone che non sono soggetti passivi da prestatori non stabiliti nell'Unione europea**.

CHE COS'E' il Moss?

Il Moss (Mini one stop shop) è un portale web che darà ai soggetti passivi Iva la possibilità di registrarsi in Italia per versare l'imposta dovuta sui servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici, resi in altri Stati UE a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C)

PERCHE' il Moss conviene?

Perché cambiano le norme IVA sul luogo della prestazione per questi servizi: dal 1° gennaio 2015, si considerano effettuati nel Paese del destinatario e non in quello del prestatore.
Il Moss evita al fornitore di doversi registrare in ogni Stato di consumo.

In concreto, nell'ambito del regime, **un soggetto passivo registrato ai fini del mini sportello unico in uno Stato membro** (Stato membro di identificazione) **trasmette per via elettronica le dichiarazioni IVA trimestrali per il mini sportello unico, in cui fornisce informazioni**

dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una **rete di comunicazioni sicura. Le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.**

Registrazione

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del mini sportello unico è **tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione.** Nel **regime UE**, tale Stato membro **sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.**

OSSERVA

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, **si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.** I soggetti passivi che **dispongono di più stabili organizzazioni nell'UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.** Si tratta dell'unico caso previsto dal regime UE in cui un **soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione.** In tali circostanze, **il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l'anno civile della decisione e per i due anni civili successivi.**

In qualunque caso, per il regime UE **il soggetto passivo verrà identificato ai fini del mini sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.**

Nel regime **non UE**, il **soggetto passivo** (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell'UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) **può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione.** Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxxxyyyz).

In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo **può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.**

TERMINI

Dal 01.10.2014

I contribuenti possono registrarsi al sistema.

Dichiarazione IVA per il mini sportello MOSS e versamento

Un soggetto passivo che si avvalga di uno dei regimi speciali è tenuto a trasmettere, per via elettronica, una **dichiarazione IVA per il mini sportello unico per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che abbia prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici** (se non sono stati forniti servizi nell'UE nel trimestre in questione, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero). La **dichiarazione IVA per il mini sportello unico** (e il relativo pagamento) deve essere **trasmessa entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione**.

Nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico **vengono specificati i servizi prestati ai destinatari in ognuno degli Stati membri di consumo dal soggetto passivo che utilizza il regime e, per il regime UE, da ogni stabile organizzazione**. Lo Stato membro di identificazione suddivide le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per Stato membro di consumo e **trasmette le informazioni ai diversi Stati membri di consumo e di stabilimento**. Lo Stato membro di identificazione attribuisce a ogni dichiarazione IVA per il mini sportello unico un **numero di riferimento unico e lo comunica al soggetto passivo**. È un dato importante, visto che **il soggetto passivo deve fare riferimento a tale numero nell'effettuare il relativo pagamento**

OSSERVA

Il soggetto passivo versa l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione, pagando un unico importo per tutte le dichiarazioni (ossia, per ogni Stato membro di consumo). Successivamente, lo Stato di identificazione **distribuisce gli importi ai diversi Stati membri di consumo**. A norma del regime UE, **lo Stato membro di identificazione trattiene una percentuale di tale importo sino al 31 dicembre 2018 (periodo di trattenuta)**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti